

L'ACQUISTO ED IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 36/2025

ARGOMENTI TRATTATI:

- Esame delle norme della legge 91/1992 riguardanti l'attribuzione e l'acquisto della cittadinanza italiana con particolare rilievo alle modifiche introdotte dalla conversione in legge del decreto legge 36/2025
-

Relatore:

GRAZIA BENINI

Ufficiale stato civile di Rimini a r.
Esperto Anusca

Di cosa parliamo

Cittadinanza:

1. ATTRIBUZIONE
2. ACQUISTO
3. RIACQUISTO

Alla luce delle modifiche introdotte dalla conversione in legge del DL 36/2025 (Legge 74/2025)

L'attribuzione della cittadinanza italiana

L'attribuzione della cittadinanza è il momento in cui uno Stato attribuisce a titolo originario la cittadinanza ad un soggetto appartenente alla propria comunità: in base alla normativa dello Stato, il soggetto che nasce, riceve *ex lege*, per l'applicazione del criterio dello *ius sanguinis* o del criterio dello *ius soli*, la cittadinanza di quello Stato: “nasce un cittadino”.

L'art. 1 della legge 91/1992

L'articolo 1 della legge sulla cittadinanza riassume in sé tutti i principi fondamentali sull'attribuzione della cittadinanza italiana che sono da sempre alla base del nostro ordinamento:

1) È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2) È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

L'art. 1 della legge 91/1992

- 1) È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;

La trasmissione automatica della cittadinanza da genitore italiano a figlio non esiste più, quando la nascita avviene all'estero

L'art. 1 della legge 91/1992

1) È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 1.....della legge 91/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a.bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno :

Sia nell'ipotesi a) che in quella a-bis) gli Ufficiali di stato civile dovranno menzionare nel provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza il ricorrere delle suindicate condizioni, dando altresì conto delle modalità di accertamento (ad es. protocollo riportante data ed ora della presentazione della domanda, data ed ora della comunicazione all'interessato dell'appuntamento).

...rientra nell'ambito delle condizioni di cui alle lett. a) e a-bis) l'ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata fatta domanda di trascrizione dell'atto di nascita da parte del cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale;

L'art. 1 della legge 91/1992

1) È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Art. 3-bis

1. In deroga agli articoli 1,.....è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

.....

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

L'art. 1 della legge 91/1992

La lettera c) dell'articolo 3-bis quale condizione di acquisto cittadinanza per il nato all'estero:

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana

determinerà una forte limitazione nella presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei discendenti dei cittadini italiani.

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

lett. c): un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede - o possedeva al momento della morte - esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell'evento che dà luogo all'acquisto della cittadinanza. Ad esempio, se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita dell'interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l'eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell'interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani. Deve precisarsi che, rimanendo ferma l'operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta.

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato (o, come detto, al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato). Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato. Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000/atti notori potranno essere richiesti solo preliminarmente dall'Ufficiale di stato civile al fine di avviare le suddette indagini e conseguentemente richiedere la necessaria documentazione);

L'art. 1 della legge 91/1992

1) È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Art. 3-bis

1. In deroga agli articoli 1,.....è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

.....

d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

Let. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente. Se agli atti dell'ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente. La residenza in Italia, si ribadisce, non solo dovrà essere continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell'adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'interessato nato all'estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l'effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell'interessato.

L'art. 1 c.1 lett. B) della legge 91/1992

Nel caso in cui sul nostro territorio nasca un **bambino non riconosciuto alla nascita né dal padre né dalla madre**, risulta impossibile applicare lo *ius sanguinis* in quanto non si conoscono i genitori, pertanto al bambino viene applicato il criterio dello *ius loci* attribuendogli la cittadinanza del luogo dove il bambino è nato (cittadinanza italiana). Lo stesso criterio è utilizzato nel caso in cui i genitori siano entrambi apolidi.

La cittadinanza italiana attribuita in tal modo, precisa il Ministero dell'Interno con la Circolare n. K 60.1 del 11 novembre 1992, ha carattere surrogatorio: nel caso in cui tale soggetto investito dalla nascita *iure soli* della cittadinanza italiana risulterà essere privato *ex tunc* dello *status civitatis* italiano, qualora venga riconosciuto da un genitore in possesso di una cittadinanza diversa.

L'art. 1 c.1 lett. B) della legge 91/1992. Dal massimario

“La cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri è determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed è registrata dall’ufficiale dello stato civile come dichiarata dalle parti. Quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l’acquisto della cittadinanza jure sanguinis, ai sensi dell’art. 1, lett. “b”, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, i genitori, ai fini del riconoscimento di quella italiana, presenteranno al comune di residenza istanza documentata che dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Interno, che si esprimerà in proposito restituendo l’esito degli accertamenti.”

Al Ministero dell’Interno quindi verrà inviato l’atto di nascita e l’attestazione consolare e, se comunicherà che al figlio compete la cittadinanza italiana, l’Ufficiale dello Stato civile procederà alla trascrizione dell’accertamento ricevuto e procederà ad apporre la relativa annotazione a margine dell’atto di nascita .

Acquisto della cittadinanza italiana

L'acquisto della cittadinanza italiana è il procedimento che permette allo straniero che si trova in determinate condizioni previste dalle diverse norme della legge 91/1992 di mutare il proprio status civitatis in modo automatico o volontario.

Acquisto della cittadinanza italiana

- VOLONTARIO- Presuppone un'espressione della volontà, prevede il pagamento del contributo di euro 250 da versarsi sul c/c 809020 intestato al Ministero Interno D.L.C.I. Cittadinanza e riguarda unicamente stranieri maggiorenni *
- AUTOMATICO- E' legato ad un evento , non presuppone la volontà del beneficiario e riguarda unicamente minori di età

* Art. 9-bis c. 2 legge 91/1992.

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250euro.

Acquisto (semi) automatico della cittadinanza italiana

Il riconoscimento del minore (Art. 2 c.1)

L'adozione del minore (Art.3 c. 1)

La convivenza del minore (Art.14)

Adempimenti

Attestazione sindacale da trascriversi nei registri degli atti di cittadinanza ed annotazione a margine dell'atto di nascita utilizzando la formula n. 140 sexies

Che cos'è l'attestazione sindacale?

Art. 16c. 8 del Dpr. 572/1993

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, **emette attestazione** dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza **da persone residenti** nel comune o **iscritte all'AIRE** del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

L'articolo 2 comma 1 della legge 91/1992

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 2.....della legge 9/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente** la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**;

COMUNE DI
PROVINCIA DI

IL SINDACO

Vista la segnalazione da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;

Visto l'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Visto l'art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Vista la dichiarazione di riconoscimento effettuata da :

..... nat..... a
..... il cittadin.. Italian..... in
data.....nei confronti del minore:

.....nat.il.....
a..... cittadin..stranier..

Verificato che il genitore /ascendente possiede / possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana
ovvero che il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente
all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio

ATTESTA

che nat..... a
..... cittadin..... ha

acquistato la cittadinanza italiana per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge
91/1992 così come integrato dall'art. 3-bis della stessa legge con decorrenza dalla nascita

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione nei registri
dello stato civile.

IL SINDACO

.....

L'articolo 14 della legge 91/1992

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.

L'articolo 14 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

Gli Ufficiali dello stato civile si atterranno, pertanto, alle seguenti indicazioni: 1. nel caso in cui l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore sia avvenuto entro il 23 maggio 2025, si applicherà la disciplina previgente; 2. se l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame), il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore (o se di età inferiore ai due anni, deve essere residente continuativamente nel nostro Paese dalla nascita). In ogni caso, va comunque accertato il requisito della convivenza con il figlio con riferimento alla data in cui il genitore acquista la cittadinanza.

L'articolo 14 della legge 91/1992

Attenzione però a quanto prevede l'art. 3- bis della legge

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, **è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio

L'articolo 14 della legge 91/1992

L'articolo 14 nella nuova formulazione che prevede la residenza biennale, si applica se:

- 1) Il minore è nato in Italia (sempre)
- 2) Il minore è nato all'estero e non ha altra cittadinanza (sempre)
- 3) Se il minore è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza e se il genitore è stato residente per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (lett. D)

Quale convivenza?

Art. 12 del Dpr. 572/1993

- La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione

Da una risposta del Ministero dell'Interno

Considerata la ratio dell'art. 14, non si ritiene che la sola presenza dei minori in Italia al momento della naturalizzazione del genitore, possa integrare i presupposti richiesti dall'art. 14 della legge 91/1992.....Lo spirito della disciplina invocata è altresì quello di dare rilevanza ad una significativa integrazione del minore nel Paese di cui diventerà cittadino e del quale possa acquisire la cultura e gli stili di vita nel corso della minore età.

L'elemento oggettivo della coabitazione rimane pertanto indefettibile ed è necessario che sussista già in epoca anteriore e che permanga fino al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore

COMUNE DI
PROVINCIA DI



IL SINDACO

Vista la segnalazione da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;
Visto l'art. 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
Vista comprovata dalla documentazione allegata la convivenza del minore:

.....
nat.... a il
..... con il genitore
..... che in data
..... ha acquistato la cittadinanza italiana;

Verificata la residenza continuativa in Italia dal..... ovvero (se di età inferiore ai due anni)

Verificata la residenza continuativa dalla nascita

ATTESTA

che nat.... a
..... il
..... cittadin..... ha
acquistato la cittadinanza italiana con decorrenza dal ai sensi
dell'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

.....

L'art. 3 c.1 della legge 91/1992

Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 3.....della legge 91/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente** la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**;

L'art. 3 c.1 della legge 91/1992 – L'attestazione sindacale

Il Ministero dell'Interno ribadisce che in tema di adozione internazionale, il titolo avente efficacia costitutiva del nostro status civitatis non può che essere il provvedimento di adozione in quanto , determinando il sorgere del rapporto di filiazione, incide anche sull'acquisto della nostra cittadinanza. (n. K 28.4 del 13 novembre 2000)

Da qui consegue che l'attestazione da parte del Sindaco dell'avvenuto acquisto non ha più ragione d'essere in quanto non potrebbe avvenire prima della registrazione del provvedimento straniero , momento in cui l'iter di acquisto della cittadinanza italiana è già perfetto.

Ogni volta che si dà efficacia al provvedimento straniero di adozione non è necessario attestare da parte del Sindaco l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore.

L'acquisto volontario della cittadinanza italiana

- Presuppone un'espressione della volontà, prevede il pagamento del contributo di euro 250 e riguarda unicamente stranieri maggiorenni

Art. 9-bis comma 2 della legge 91/1992

- Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo ***di importo pari a 250*** euro.

L'art. 4 comma 1 della legge 91/1992

Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

L'art. 4 comma 1 della legge 91/1992

Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

- a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
- b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

- 1-ter Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.
- 1-ter Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

All'art. 4 della legge n. 91/92 sono stati poi introdotti i commi 1-bis e 1-ter, in base quali i figli minorenni nati all'estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana 'per beneficio di legge'. Si segnala che, in tali ipotesi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, possa diventare cittadino italiano al ricorrere delle condizioni ivi previste. In primo luogo, è necessario verificare attentamente a quale titolo il genitore sia cittadino, accertando che sia effettivamente cittadino per nascita; si escludono, quindi, i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91/1992, o "per beneficio di legge" ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 91/1992, o per matrimonio, o iuris communicatione.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

In secondo luogo, entrambi i genitori ovvero il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto dello status di cittadino italiano per il figlio minore; inoltre, deve verificarsi almeno una delle seguenti circostanze: lettera a): successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia. In questo caso dovrà essere acquisito un certificato storico di residenza comprovante il requisito di legge; lettera b): la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l'altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione dell'unico genitore: è necessario acquisire, tuttavia, prova documentale di tale circostanza.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

L'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/25, ha introdotto una norma di carattere transitorio che fa riferimento al minore alla data di entrata in vigore (24 maggio 2025) della suddetta legge di conversione, figlio di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992. La disposizione in esame stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 4 possa essere presentata entro le 23:59 del 31 maggio 2026. Nell'ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall'interessato entro il medesimo termine.

L'art. 4 comma 2 della legge 91/1992

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Cosa si intende per residenza legale

Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 33 (Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed **egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.**

Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti nel corso dei sei mesi precedenti al compimento del 18° anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.

Art. 4 comma 2 della legge 91/1992 - Adempimenti

- Dichiarazione Formula 80
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione formula 140 bis
- Annotazione formula 140 quinquies

Cosa si intende per esito di accertamento?

Art. 16 c. 1 del Dpr. 572/1993

L'esito di accertamento

L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

Art. 16 c. 1 del Dpr. 572/1993

L'esito di accertamento

La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro **centoventi giorni** dalla ricezione degli atti.

COMUNE DI

PROVINCIA DI

IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'Ufficiale dello Stato civile;

Visto l'art. 4 comma 2 della legge n. 91/1992;

Visto l'art. 16 comma 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Vista la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana resa innanzi all'Ufficiale dello Stato civile di questo Comune in data Inscritta nei registri degli atti di cittadinanza al n.

da.....
nat..... a il
cittadin.....

Vista la certificazione allegata alla dichiarazione dalla quale è comprovata la residenza legale ininterrotta del dichiarante sul territorio italiano dalla nascita al raggiungimento della maggiore età.

A C C E R T A

che sussistono le condizioni previste dalla legge per il prodursi degli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 della Legge n. 91/1992.

Per cui il/la su generalizat.....
acquista la cittadinanza italiana dal

Il presente esito di accertamento è trasmesso all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile.

Il Sindaco

.....

Art.2 comma 2 della legge 91/1992

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 2.....della legge 91/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;*
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;*

Art.2 comma 2 della legge 91/1992 - Adempimenti

- Formula 74
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione 140 bis
- Annotazione 140 quinquies

COMUNE DI
PROVINCIA DI



IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'Ufficiale dello Stato civile;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge n. 91/1992;
Visto l'art. 16 comma 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
Visto l'art. 3-bis della legge 91/1992;
Vista la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana resa innanzi
all'Ufficiale dello Stato civile di questo Comune in data inscritta
nei registri degli atti di cittadinanza al n
da.....

.... nat... a il cittadin...
.....
Vista la dichiarazione di riconoscimento resa in data dal....
cittadin.... italian..... nat... a
..... il innanzi a
..... (ovvero) la
sentenza emessa dal Tribunale di
in data con la quale nei suoi confronti viene accertata la
paternità/maternità di
.....
... nat..... a il
..... di cittadinanza italiana.

A C C E R T A

che sussistono le condizioni previste dalla legge per il
prodursi degli effetti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge n. 91/1992.
Pertanto, il/la su generalizat.....
..... acquista la cittadinanza
italiana dal
La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della
trascrizione nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

Art.2 comma 2 della legge 91/1992 - Decorrenza

Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 ha recepito l'interpretazione rappresentata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5518/2024 in cui la Corte ha fatto leva sulla assoluta parificazione della condizione dei figli riconosciuti contestualmente alla nascita e di coloro che lo divengono dopo il raggiungimento della maggiore età .

D'ora in avanti il suddetto atto di elezione, che rimane condizione per l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis non dovrà più essere preso a riferimento ai fini della decorrenza dell'acquisto della cittadinanza italiana, dovendosi piuttosto ritenere che **detto acquisto retroagisca alla nascita**, investendo così gli eventuali discendenti.

Lo iure matrimoni il comma 2 dell'art. 10 della legge 555/1912

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

Questo comma è rimasto in vigore sino al 27.4.1983 e da questa data la straniera divenuta italiana in caso di scioglimento del vincolo non perde la cittadinanza ipso iure ma solo in virtù di espressa rinuncia (Circolare K31.9 del 27.5.1991)

Art. 7 della legge 123/1983 – La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Lo iure matrimoni il comma 2 dell'art. 10 della legge 555/1912

In deroga agli articoli 10.....della legge 555/1912 .è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente** la cittadinanza italiana;
- b) un genitore o adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**;

L'art.5 della legge 91/1992

La naturalizzazione – I requisiti

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi .

L'art.9 della legge 91/1992 La naturalizzazione – I requisiti

La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Il riacquisto della cittadinanza italiana L'articolo 13 della legge 91/1992

L'articolo 13 della Legge 91/1992 è indirizzato “a chi ha perduto la cittadinanza” senza alcuna specificazione del modo in cui la perdita è avvenuta.

Solo in pochissimi casi, che considereremo alla fine tutti molto particolari e previsti dalla legge, il legislatore non permette un riacquisto diretto della cittadinanza italiana.

Tutte le modalità del riacquisto sono quindi contenute nell'art. 13

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

- a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;*
- b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;*
- c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;*
- d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;*
- e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della repubblica provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.*

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

Le modalità di riacquisto di cui alla lettera c) e d) dell'art. 13 richiedono la residenza dell'ex concittadino in Italia.

Allo scopo, il Ministero dell'Interno **con Circolare n. 14 del 31.10.2008**, ha precisato che gli ex concittadini italiani che rientrano in Italia per riacquistare la cittadinanza italiana potranno essere equiparati ai richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis, sarà sufficiente ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno (essenziale per perfezionare l'iscrizione anagrafica) l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul passaporto dall'Autorità di frontiera. Coloro che invece provengono da paesi dell'Area Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso o copia della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

Chi ha perso la cittadinanza italiana (lettera c) e d) dell'art. 13) la può riacquistare in modo volontario od automatico; in entrambi i casi condizione è la residenza in Italia.

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. C) della legge 91/1992 – Riacquisto volontario

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

Quindi

- Residenza in Italia
- Dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile – Formula n. 85
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione a margine dell'atto di nascita : formula n. 140-bis e n. 140 quinquies

Decorrenza

➤ Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo alla dichiarazione resa

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. C) della legge 91/1992 – Riacquisto volontario

Oppure:

- Dichiarazione innanzi al Console italiano all'estero
- Residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione della dichiarazione a margine dell'atto di nascita : formula n. 140-bis e annotazione dell'esito di accertamento n. 140 quinquies

Decorrenza

- Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo all'iscrizione anagrafica

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. C) della legge 91/1992 – Riacquisto volontario

Comunicazione dell'esito dell'accertamento dei requisiti per la sottoscrizione dell'atto per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera C, della legge 91/1992.

Il Sottoscritto ..., Console Generale d'Italia in Melbourne, Stato del Victoria, Australia, avendo provveduto all'esame della documentazione allegata alla dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana qui sottoscritta in data ... dal signor..... nato a ... il ..., residente in Victoria, Australia, ha accertato la sussistenza dei requisiti che danno titolo a detto riacquisto.

Pertanto, il suddetto riacquisterà la cittadinanza italiana, non appena stabilirà entro un anno, la residenza anagrafica nel Comune di ...

Il Console generale

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. D) della legge 91/1992 – Riacquisto automatico

Chi ha perso la cittadinanza la riacquista:

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Adempimenti

Attestazione sindacale , trascrizione attestazione ed annotazione a margine dell'atto di nascita : formula n. 140 sexies

Decorrenza

➤ Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo al decorso anno di residenza

COMUNE DI

PROVINCIA DI

IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'Ufficiale dello Stato civile e d'anagrafe;

Visto l'art. 13, lett. d) della legge n. 91/1992;

Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Vista la documentazione allegata dalla quale emerge che:

nat.... a il

cittadin..... già in possesso della cittadinanza

italiana l'aveva persa per

che dalla data ha stabilito la residenza in Italia;

che nello stesso periodo non ha espresso alcuna volontà contraria al riacquisto;

ATTESTA

che

nat.... a il

ha riacquisito la cittadinanza italiana dal

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

.....

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. D) della legge 91/1992 – mancato riacquisto automatico

Nel caso in cui la cittadinanza **non** voglia essere riacquistata, entro un anno dal rientro in Italia:

- Dichiarazione di cui alla formula n. 86
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione a margine dell'atto di nascita – Formula n. 140-bis e n. 140 quinquies

Articolo 17 della legge 91/1992- Nuova ipotesi di riacquisto



Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 17 della legge 91/1992- Nuova ipotesi di riacquisto

Dalla Circolare del Ministero:

....ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia, o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 91/1992) in applicazione dell'articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l'hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992. Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Grazie per l'attenzione